



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 292/15/CONS**

**SEGNALAZIONE DEL SIG. PIETRANGELO PETTENÒ, MEMBRO DEL  
CONSIGLIO DELLA REGIONE VENETO, PER LA PRESUNTA  
VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 28 DEL 2000**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 21 maggio 2015;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la delibera n. 166/15/CONS del 15 aprile 2015 recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per il giorno 25 maggio 2014”*;

VISTO gli esiti dell'istruttoria condotta dal Co.re.com. Veneto e in particolare:

- la segnalazione del 15 aprile 2015 con la quale il sig. Pietrangelo Pettenò, membro del Consiglio regionale del Veneto, ha denunciato la presunta violazione dell'art. 9 della legge n. 28 del 2000 da parte dell'Ufficio stampa del Consiglio regionale del Veneto;
- le controdeduzioni inviate dal responsabile dell'Ufficio stampa interessato che ha rilevato, in sintesi, che i criteri adottati non hanno comunque impedito alla cittadinanza di rimanere informata circa le attività del Consiglio e le sedute delle Commissioni, che *“sono state seguite e hanno generato comunicati stampa come da prassi informativa”*. E che quindi la cittadinanza è stata puntualmente informata in merito ai contenuti delle decisioni adottate e alle leggi votate, mentre il contenuto dei singoli interventi in seno al Consiglio non è stato riportato *“in quanto ritenuto non indispensabile e soprattutto troppo fortemente connotato politicamente”*;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

CONSIDERATO che il competente Co.re.com., preso atto delle controdeduzioni di parte, ha proposto l'archiviazione del caso per le seguenti ragioni: in primo luogo, i criteri di cui l'Ufficio stampa interessato si è dotato per il periodo della campagna elettorale appaiono strettamente conformi alle linee guida indicate dall'Autorità. In *secundis*, in quanto la segnalazione non riguarda uno specifico atto di comunicazione istituzionale che si assuma violativo dell'art. 9, quanto piuttosto i criteri operativi che l'Ufficio stampa ha ritenuto di dover definire in via preventiva in relazione alle proprie future attività di comunicazione nel periodo elettorale;

ESAMINATA la documentazione allegata dal Co.re.com. Veneto;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le Amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

RILEVATA l'assenza, nella segnalazione qui pervenuta, di una contestazione che abbia ad oggetto uno specifico atto di comunicazione istituzionale e che attenga al difetto dei necessari requisiti dell'impersonalità e della indispensabilità di detta comunicazione, risolvendosi piuttosto in un giudizio (negativo) circa i criteri generali di cui l'ufficio stampa del Consiglio della regione Veneto si è dotato allo scopo di adeguarvi l'attività informativa nel corso della campagna elettorale;

RILEVATO in ogni caso che, come evidenziato dal responsabile dell'ufficio stampa interessato, la cittadinanza è stata comunque informata dei contenuti delle decisioni e delle leggi adottate dal Consiglio, nonché dei lavori delle sedute consiliari, delle quali si è opportunamente inteso privilegiare le conclusioni, tralasciando, attesa la delicatezza del periodo, *“il report specifico e testuale degli interventi”* dei singoli consiglieri che abbiano partecipato al dibattito consiliare;

RITENUTO pertanto che, operando in tal modo, la *ratio* della disposizione recata all'art. 9 della legge n. 28/00, vale a dire assicurare l'informazione circa l'attività istituzionale svolta evitando al contempo derive anche solo potenzialmente propagandistiche, sia stata rispettata e che, nel caso di specie, non sia configurabile una violazione della disposizione citata;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

### **DELIBERA**

l'archiviazione degli atti per insussistenza della violazione dedotta.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

La presente delibera è trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto.

La presente delibera è altresì pubblicata sul sito *web* dell'Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it).

Roma, 21 maggio 2015

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Francesco Sclafani